



# COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

SINDACO

## ORDINANZA N. 16 del 12-04-2021

**Oggetto: Misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 30 aprile 2021 in esecuzione della D.G.R. n. 238 del 02/03/2021 pubblicata sul BUR n.36 del 12/03/2021.**

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0512 e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0521;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;

- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

#### ATTESO CHE:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV, ed è stata decisa la proroga del blocco della circolazione dei mezzi diesel euro 4 fino al 31 dicembre 2020;
- in data 28 settembre 2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali;

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
  - **Nessuna allerta - verde;**
  - **Livello di allerta 1 - arancio;**
  - **Livello di allerta 2 - rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

VISTO il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019;

VISTA la seduta del C.I.S del 11 agosto 2020;

VISTA la seduta T.T.Z. in data 28 settembre 2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020, la Regione Veneto ha rimodulato dal 01 ottobre 2020 al 01 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli Euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo Bacino Padano.

VISTO che la Regione Veneto con nota p.g. 402965 del 29 dicembre 2020, ha comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 2020 ha approvato, in linea con le Regioni Emilia – Romagna e Lombardia, la rimodulazione all'11 gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi omologati euro 4 diesel.

VISTO che con ordinanza Sindacale n. 31 del 09 OTTOBRE 2020, sono state disposte le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

VISTA la seduta T.T.Z. in data 05 gennaio 2021;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente del 7 gennaio 2021 Registro Ufficiale U.0000237.07-01-2021.

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, indicato dalla D.G.R.V. n. 1898/2020, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata al BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenenti le misure straordinarie, presentate nel corso del C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 10 marzo 2021;
- in data 17 marzo 2021 si è svolto un TTZ organizzato dalla Provincia di Verona, dal quale sono emersi dei chiarimenti da parte dei rappresentanti della Regione Veneto, sull'applicabilità della D.G.R. n. 238/2021, indicati nel verbale allegato alla nota della Provincia di Verona p.g. 97020 del 22 marzo 2021;

RITENUTO CHE sia necessario adottare un nuovo specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 10 marzo 2021 e del TTZ del 17 marzo 2021, con le nuove misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, andando a revocare la precedente ordinanza n. 31 del 09/10/2020 "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 1° Ottobre 2020 al 31 marzo 2021";

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTE le DGR 1047/2015 - Aggiornamenti alla DGR 1338/2013 per introduzione nuovo ISEE;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836 e del 02 marzo 2021 n. 238;

VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

## REVOCA

per le motivazioni sopra espresse l'ordinanza n. 31/2020 “MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 1° Ottobre 2020 al 31 marzo 2021”;

## ORDINA

**di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:**

- 1. Divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), fino al **30 aprile 2021**, dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
  - 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 1.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 1.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 1.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a autoservizi e trasporti pubblici;
  - 1.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 1.7. motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 0 o il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  
- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, fino al 30 aprile 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:**
  - 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- 2.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, ed N1 N2 omologati EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2.7. motoveicoli e ciclomotori EURO 0, EURO 1 o il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

**3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, fino al 30 aprile 2021, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, ed N1 N2 omologati EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.7. veicoli alimentati a gasolio categoria N1 N2, omologati EURO 4, EURO 5, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.8. **limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, veicoli alimentati a gasolio categoria N3, omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3.9. motoveicoli e ciclomotori EURO 0, EURO 1 o il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

**4. Esclusioni dal divieto di circolazione**

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) - 3);

b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;

d) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione

- rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) autovetture con targa estera, purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1<sup>a</sup> fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- k) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) - 3);
- m) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, muniti di titolo autorizzatorio;
- q) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- r) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- s) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- t) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- u) veicoli dei medici/paramedici/tecnici/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- v) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- w) veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;

- x) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- z) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- aa) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- bb) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- cc) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs 285/92;
- dd) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- ee) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a €16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità;
- ff) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
- gg) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;
- hh) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa.
- ii) veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- jj) veicoli (N1, N2), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 ed Euro 5, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 11.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, e veicoli (N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 08.30 – 11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso);
- kk) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- ll) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling.

### **Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento**

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale sino al 30 aprile 2021, è fatto:

## D I V I E T O

### 1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

## I N V I T A

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. **a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle**
  - a) **E.2 - Uffici e assimilabili;**
  - b) **E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;**
  - c) **E.5 - Attività commerciali e assimilabili;**
  - d) **E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili (ord biomasse)**
4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
  - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
  - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
  - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
  - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
  - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
  - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
  - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

- d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
  - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
  - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
  - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
  - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
  - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
  - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

## AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

### Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso pubblicazione sul sito web comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

*Gennari Andrea*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

